CONTRATTO DI FORNITURA

Somministrazione di beni · artt. 1559 e seguenti del codice civile

Fornitore: cognome e nome / ragione sociale

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo / sede

Cliente: cognome e nome / ragione sociale

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo / sede

Art. 1 · Oggetto

Il Fornitore si obbliga a somministrare al Cliente, che si obbliga ad acquistarli, i prodotti indicati nel listino allegato, con consegne periodiche secondo gli ordini del Cliente, alle condizioni del presente contratto (artt. 1559 e seguenti c.c.). Ogni ordine accettato è regolato da queste condizioni, che prevalgono su quelle stampate su ordini o conferme.

Prodotto / codice	Unità	Prezzo unitario (€, IVA esclusa)	Quantità minima / stimata

Art. 2 · Ordini e consegne

Il Cliente trasmette gli ordini per iscritto (email, PEC o portale); il Fornitore li conferma entro due giorni lavorativi e consegna nel termine indicato, con documento di trasporto. Il Cliente controlla la merce alla consegna e annota sul DDT le riserve per i difetti visibili.

Termine di consegna dall'ordine (giorni)

Resa (franco destino / franco partenza) e luogo

Art. 3 · Prezzi

I prezzi sono quelli del listino allegato, IVA esclusa. Il Fornitore può aggiornarli con comunicazione scritta inviata almeno con il preavviso indicato; entro quel termine il Cliente può recedere senza penali. Gli ordini già confermati restano ai prezzi precedenti.

Preavviso per variazioni di prezzo (giorni)

Art. 4 · Pagamenti

Il Cliente paga le fatture nel termine indicato, con bonifico. In caso di ritardo sono dovuti gli interessi di mora e il risarcimento delle spese di recupero previsti dal D.Lgs. 231/2002; dopo due fatture scadute e non pagate il Fornitore può sospendere le consegne con preavviso scritto.

Termine di pagamento (giorni data fattura, max 60)

IBAN del fornitore

Art. 5 · Qualità e vizi

Il Fornitore garantisce che i prodotti sono conformi alle specifiche e alle norme applicabili. I vizi occulti si denunciano per iscritto entro il termine indicato dalla scoperta; il Fornitore, accertato il vizio, sostituisce i prodotti o emette nota di credito.

Termine per la denuncia dei vizi (giorni, di legge 8)

Art. 6 · Esclusiva

☐ Nessuna esclusiva. ☐ Esclusiva a favore del Fornitore: il Cliente non acquista da terzi i prodotti oggetto del contratto (art. 1567 c.c.). ☐ Esclusiva a favore del Cliente nella zona indicata (art. 1568 c.c.).

Zona / prodotti in esclusiva

Art. 7 · Durata, recesso e risoluzione

Il contratto dura per il periodo indicato e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta scritta con il preavviso indicato. Ciascuna parte può risolverlo in caso di inadempimento di notevole importanza dell'altra, tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564 c.c.), con comunicazione scritta.

Durata (dal … al …)

Preavviso di disdetta / recesso (giorni)

Art. 8 · Foro e comunicazioni

Le comunicazioni si fanno per iscritto agli indirizzi indicati. Per le controversie è competente il foro sotto indicato.

Foro competente

Luogo e data

Firma

Firma

Le parti approvano specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., gli articoli 3 (variazione dei prezzi), 4 (sospensione delle consegne), 6 (esclusiva), 7 (rinnovo e risoluzione), 8 (foro).

Firma del fornitore

Firma del cliente

Due copie firmate, con il listino allegato. Registrazione solo in caso d'uso. Il patto di esclusiva non può superare i limiti della disciplina della concorrenza; il patto di preferenza non può superare 5 anni (art. 1566 c.c.).